

DEL 19/10/2015



CITTÀ DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

**Articolo 1**

**FINALITA'**

L'Amministrazione comunale di Mottola, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco (Albo comunale del Volontariato) da istituire e aggiornare ogni anno con apposita determinazione.

**Articolo 2**

**ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE**

Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo Comunale del Volontariato, contenente l'elenco dei cittadini richiedenti, da svolgere prioritariamente nei seguenti ambiti :

- servizi sociali/ educativo
- tecnico/ambientale
- cultura/sport
- commercio
- ragioneria
- canile comunale
- polizia municipale

Il suddetto Albo, da istituirsi con apposito atto dirigenziale dovrà essere aggiornato con cadenza semestrale entro il termine del 1° LUGLIO e del 2 GENNAIO di ogni anno.

### Articolo 3

#### **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei volontari singoli non può essere in alcun modo retribuita.
3. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche di cui all'articolo 1:
  - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
  - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale anche in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;
  - sorveglianza e vigilanza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
  - sorveglianza e vigilanza durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
  - sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di promozione culturale, sportiva, etc.;
  - attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura;
  - supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall'Assessorato allo Sport;
  - supporto organizzativo, assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
  - attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
  - attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree a verde annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali;
  - attività di supporto a favore di persone anziane e disabili;
  - Attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
  - Attività di supporto presso i settori sopra indicati per volontari che intendono acquisire specifiche esperienza formative;
  - Supporto presso il canile comunale.

## **Articolo 4**

### **LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPEGNO DI VOLONTARI SINGOLI**

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

## **Articolo 5**

### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DEI VOLONTARI**

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini residenti nel Comune di Mottola che abbiano compiuti i 18 anni di età e non abbiano superato il 75° anno di età, compatibilmente con l'ambito di attività da svolgere.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune, su modelli predisposti, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili, entro il termine del 30 GIUGNO e del 31 DICEMBRE di ogni anno.

La domanda dovrà essere corredata da "curriculum vitae" e da certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività inerente la richiesta.

Eventuali spese per il rilascio del suddetto certificato saranno rimborsate dall'ente ai volontari incaricati, su presentazione di documentazione probatoria.

Il Responsabile de Servizio presso il quale i volontari richiedono di prestare la propria attività di volontariato potrà effettuare colloquio per verificare la predisposizione e le attitudini individuali in relazione ai servizi per i quali è stata espressa preferenza da parte del richiedente.

## **Articolo 6**

### **INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI**

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e volontari singoli, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

*a) per la parte competente all'Amministrazione*

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio infortuni connesso allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;

**b) *per la parte competente ai volontari***

- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi predisposti dall'Amministrazione, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

## **Articolo 7**

### **COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI**

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più attività di cui all'Art.3 sono coordinati dal Responsabile dei settori sopra individuati, al fine di :

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le scelte degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, da effettuarsi anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

## **Articolo 8**

### **FORMAZIONE DEI VOLONTARI**

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, qualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

## **Articolo 9**

### **OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
4. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari apposita attrezzatura/abbigliamento idoneo allo svolgimento dell'attività in essere.

## **Articolo 10**

### **OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI**

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del settore delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

## **Articolo 11**

### **RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO**

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi

registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione singola con le pubbliche istituzioni, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

## **Articolo 12**

### **SVOLGIMENTO E CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'**

La durata dell'attività di volontariato non può superare le tre ore giornaliere, per un massimo di 15 ore settimanali e per un periodo non superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno.

Il Responsabile del Servizio al quale i volontari sono assegnati organizzerà e gestirà l'attività.

I volontari dovranno impegnarsi a svolgere le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato, comunicando, altresì, al servizio competente eventuali interruzioni, che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

Il servizio comunale competente è tenuto a comunicare ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari possono essere cancellati dall'albo per :

- espressa rinuncia degli interessati;
- perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- negligenza/abbandono nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio interessato.

## **Articolo 13**

### **VOLONTARIATO SOCIALE: CREDITI FORMATIVI**

L'Amministrazione, ai volontari che presteranno la propria opera, rilascerà una certificazione per i crediti formativi attestante l'attività svolta, in base alla esperienza maturata e coerente con l'indirizzo di studio.

Decreto Ministeriale 24 Febbraio 2000 n. 49 "Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi"- Gazzetta Uff. n. 70 del 24 Marzo 2000.-